Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

# La condanna generica al risarcimento del danno nel processo penale

*I presupposti probatori dell'art. 539 c.p.p. tra delitto tentato e tutela del danneggiato alla luce della sentenza n. 10570/2026*

MG Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Responsabilità civile da reato 10 Novembre 2026

Lettura 13 min

**SCHEDA PRONUNCIA**

ORGANO GIUDICANTE
**Cassazione Penale**

ESTREMI PROVVEDIMENTO
**sentenza n. 10570 del 19 marzo 2026**

NORME DI RIFERIMENTO
**Art. 539 c.p.p. • Art. 538 c.p.p. • Art. 573 c.p.p.**

DECISIONE
**Annulla in parte la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello**

## PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

*Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 539 c.p.p. non basta la potenzialità lesiva astratta del fatto: ove il reato sia tentato e la pretesa provenga dal danneggiato indiretto, occorre la prova sommaria dell'an debeatur.*

**Stato della questione e quadro aggiornato al 10 Novembre 2026:** La Suprema Corte ridefinisce i limiti della condanna generica richiesta dal terzo garante nel delitto tentato, escludendo automatismi presuntivi in difetto di prova sommaria del pregiudizio patrimoniale.

### ABSTRACT (ITALIANO)

Il contributo esamina i presupposti applicativi della **condanna generica al risarcimento del danno** ex art. 539 c.p.p., analizzando le differenze probatorie tra persona offesa e mero danneggiato nelle ipotesi di delitto tentato. Attraverso il prisma della recente decisione di legittimità, si evidenzia come la pretesa risarcitoria avanzata da un terzo garante esiga la dimostrazione sommaria dell'**an debeatur**, superando la tesi dell'automatica sufficienza della potenzialità lesiva astratta del fatto. L'indagine approfondisce altresì i riflessi processuali connessi all'impugnazione per i soli effetti civili ex art. 573 c.p.p., allo standard probatorio civilistico della **probabilità prevalente** e all'efficacia espansiva che il **giudicato penale** produce nel conseguente giudizio civile di liquidazione.

### ABSTRACT (ENGLISH)

*This study analyses the requirements for a generic damages award under Article 539 of the Italian Code of Criminal Procedure, exploring evidentiary distinctions between direct victims and secondary aggrieved parties in cases of attempted crimes. Drawing upon the latest ruling of the Supreme Court, the article demonstrates that civil claims lodged by third-party guarantors require summary proof of actual injury, thereby rejecting the presumption of abstract injurious potential. Furthermore, the analysis addresses procedural issues concerning appeals limited to civil effects under Article 573, the standard of proof based on the preponderance of evidence, and the binding preclusive effects that a final criminal declaration exerts on subsequent civil quantification proceedings.*


## Punti Chiave dell'Analisi

**01.**
**Superamento dell'automatismo lesivo:**
Nel reato tentato non opera la presunzione di danno tipica del reato consumato, imponendo al giudice penale di accertare quantomeno in via sommaria l'esistenza storica dell'an debeatur prima di pronunciare la condanna generica.

**02.**
**Distinzione tra offeso e danneggiato:**
La persona offesa gode di presunzioni desumibili dalla lesione del bene protetto dalla fattispecie, mentre il terzo garante subisce un onere di allegazione specifico sul danno patrimoniale o morale effettivamente patito.

**03.**
**Regime probatorio nel giudizio di rinvio:**
L'appello proposto ai soli effetti civili impone al giudice di rinvio di applicare la regola di giudizio civilistica del più probabile che non, dissociandosi dal canone penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

**04.**
**Efficacia di giudicato sull'an:**
La statuizione generica passata in giudicato vincola irreversibilmente il giudice civile sul diritto al risarcimento, precludendo l'eccezione di prescrizione e convertendo il termine in decennale ex art. 2953 c.c.

## 01. INQUADRAMENTO FATTUALE E PRESUPPOSTI PROCESSUALI DELL'AZIONE CIVILE

### 1.1 — Il tentativo di truffa e la costituzione della compagnia garante

La disciplina processuale che governa la **condanna generica al risarcimento del danno** nel rito penale interseca delicati equilibri tra la tutela risarcitoria del danneggiato e le garanzie difensive dell'imputato. L'istituto delineato dall'**art. 539 c.p.p.** consente tradizionalmente al giudice del dibattimento di pronunciare una statuizione sull'an debeatur rimettendo al giudice civile la successiva quantificazione del quantum debeatur. Tuttavia, quando la fattispecie criminosa si arresta alla soglia del tentativo punibile ex **art. 56 c.p.** e la pretesa risarcitoria viene azionata non già dalla

persona offesa diretta, bensì da un soggetto terzo titolare di un mero rapporto contrattuale di garanzia o manleva, la tenuta logica di tale meccanismo impone una rigorosa verifica probatoria.

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine da una contestazione per **tentata truffa aggravata** ex artt. 56, 640 e 61 n. 7 c.p., ascritta a un soggetto che, per il tramite del proprio patrocinatore, aveva avanzato una cospicua richiesta di risarcimento danni, quantificata in circa ottocentosessantamila euro, nei confronti di ENEL S.p.a.[1] L'istante lamentava lesioni personali gravissime asseritamente provocate dalla caduta di una porzione di palo di proprietà della società erogatrice del servizio elettrico. Gli accertamenti istruttori svolti nel corso delle indagini avevano tuttavia smentito tale ricostruzione, evidenziando come l'infortunio fosse riconducibile a dinamiche del tutto eterogenee, integrando così gli estremi di un mendacio finalizzato a conseguire un ingiusto profitto patrimoniale non dovuto con corrispondente danno per la controparte.

Nel giudizio di prime cure dinanzi al Tribunale monocratico di Lecce, l'ente societario destinatario della pretesa risarcitoria aveva deciso di non proporre querela né di costituirsi parte civile, limitandosi a chiamare in causa la propria **compagnia assicuratrice** AXA Corporate Solutions Assurance in forza della polizza di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi aziendali. Fu proprio l'assicuratore a spiegare formalmente il proprio intervento nel processo penale mediante **costituzione di parte civile** ex art. 74 c.p.p., assumendo di aver risentito della condotta artificiosa e ritorsiva dell'imputato, sebbene quest'ultimo non avesse formulato alcuna richiesta diretta nei confronti della compagnia garante, rimasta inizialmente estranea alla corrispondenza stragiudiziale.

All'esito del dibattimento di primo grado, il Tribunale pronunciava **sentenza di assoluzione** con formula ampiamente liberatoria, dichiarando che il fatto non sussiste. Tale esito sembrava chiudere definitivamente la vicenda; nondimeno, l'assoluzione non è stata accettata dalla compagnia assicuratrice, la quale ha inteso esperire i rimedi d'impugnazione previsti dall'ordinamento per censurare l'approdo decisorio penale e recuperare il titolo per l'azione risarcitoria.

### 1.2 — L'assoluzione penale e il giudizio d'appello ai soli effetti civili

La stabilità dell'accertamento penale di primo grado si scontrava con la scelta della parte civile di proporre **appello ai soli effetti civili** a norma dell'**art. 573 c.p.p.**, in un quadro processuale caratterizzato dall'acquiescenza del Pubblico Ministero, che aveva omesso di esperire gravame avverso l'assoluzione dell'imputato. Si apriva in tal modo la complessa dialettica inerente ai limiti di impugnazione e stabilità del giudicato penale, posto che la mancata impugnazione pubblica consolidava irrevocabilmente il proscioglimento sul versante repressivo, lasciando sub iudice esclusivamente i capi della sentenza concernenti l'azione civile riparatoria.

La difesa dell'imputato eccepiva in via preliminare la carenza di **legittimazione ad causam** e il difetto di interesse ad impugnare in capo alla società assicurativa. Si assumeva che la compagnia, operando quale mero garante per la manleva, non rivestiva la qualifica di persona offesa dal reato e non aveva corrisposto alcun indennizzo monetario, versandosi in una fattispecie di tentativo non coronato da alcuna diminuzione patrimoniale. Inoltre, l'ordinanza ammissiva della parte civile non era stata oggetto di revoca o esclusione ex art. 80 c.p.p., ponendo il quesito se l'interesse a impugnare dovesse parametrarsi sulla titolarità sostanziale del diritto dedotto ovvero sulla prospettazione formulata nell'atto di costituzione.

La Corte di appello di Lecce riformava radicalmente la decisione di prime cure, affermando la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili e pronunciando **condanna generica al risarcimento** in favore della compagnia assicurativa, con rinvio al separato giudizio civile per la liquidazione del danno. Nel pervenire a tale statuizione, i giudici del gravame ritenevano che la regolarità della costituzione processuale conferisse ex se la potestà impugnatoria e che la condotta fraudolenta integrasse una lesività idonea a giustificare la condanna generica, senza tuttavia specificare la reale natura del danno subito dal garante in assenza di erogazioni monetarie.

Tale impostazione evidenziava una frizione tra il dato formale della legittimazione al ricorso e l'onere probatorio sostanziale: se la **legittimazione processuale** si fonda sul diritto affermato nella domanda introduttiva, il riconoscimento dell'**an debeatur** esige un riscontro tangibile della lesione giuridica. Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato investiva direttamente questo nodo ermeneutico, denunciando la violazione degli artt. 539 e 573 c.p.p. per aver scambiato l'astratta potenzialità offensiva con la prova della lesione patrimoniale.

## 02. LA CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL PROCESSO PENALE

### 2.1 — L'onere della prova dell'an debeatur tra persona offesa e danneggiato

Il meccanismo delineato dall'**art. 539, comma 1, c.p.p.** subordina la statuizione risarcitoria alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, autorizzando la separazione tra il giudizio sulla sussistenza del diritto e la successiva liquidazione pecuniaria. Secondo un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, per addivenire alla pronuncia generica era ritenuto sufficiente l'accertamento di una generica potenzialità dannosa insita nella condotta, postulando che qualsiasi indagine sulla concreta esistenza di un pregiudizio risarcibile potesse essere interamente demandata al giudice civile.[2] Tale lettura tendeva ad assimilare in modo indiscriminato le diverse posizioni soggettive che confluiscono nell'alveo della **costituzione di parte civile**.

La rimeditazione nomofilattica operata dalla Suprema Corte impone una rigorosa distinzione concettuale tra la **persona offesa dal reato**, quale titolare del bene giuridico primario tutelato dalla norma incriminatrice, e il mero **danneggiato civilistico**, la cui sfera patrimoniale risulti incisa in via soltanto mediata o riflessa. Se per la vittima diretta l'esistenza del danno-evento può agevolmente presumersi dalla consumazione dell'illecito lesivo, analogo automatismo non trova applicazione quando la domanda restitutoria o riparatoria sia formulata da un soggetto garante. In tale evenienza, il vincolo contrattuale di manleva non trasferisce ipso iure la qualifica di persona offesa né esonera dal dedurre la concreta lesione patrimoniale sofferta.

> *La condanna generica penale non può risolversi in una finzione astratta di danno quando a costituirsi sia un terzo garante a fronte di un reato rimasto allo stadio di mero tentativo.*

Ne discende che l'onere probatorio relativo all'**an debeatur** si atteggia in termini differenziati: mentre la persona offesa può beneficiare di presunzioni desumibili dalla materialità del reato, il terzo assicuratore deve documentare con precisione il fondamento del proprio credito risarcitorio. La facoltà di demandare al giudice civile la liquidazione riguarda unicamente il **quantum debeatur**, postulando che la certezza storica di una lesione suscettibile di ristoro sia stata positivamente accertata nel processo penale, impedendo che l'azione civile inserita nel processo penale degradi a mera richiesta esplorativa.

### 2.2 — La nozione di potenzialità lesiva nella fattispecie tentata

L'applicazione dei principi sull'an debeatur diviene ancor più stringente nelle ipotesi in cui il reato ascritto all'imputato si sia arrestato allo stadio del **delitto tentato ex art. 56 c.p.** In tale configurazione, l'azione non ha raggiunto la consumazione tipica: nessun profitto ingiusto è stato incamerato dall'agente e nessuna deminutio patrimoniale diretta si è prodotta in capo al soggetto passivo. La giurisprudenza più permissiva riteneva che la natura meramente dichiarativa della

condanna generica prescindesse dalla prova di un danno effettivo, reputando sufficiente la potenziale idoneità causale della condotta a generare pregiudizio.[3]

Nondimeno, la pronuncia in commento smentisce risolutamente la sufficienza della **potenzialità lesiva astratta** laddove manchi qualsivoglia esborso economico. Nel caso della tentata truffa in danno dell'assicurato, la società garante non aveva liquidato alcuna somma al presunto infortunato, né quest'ultimo aveva promosso azioni giudiziarie dirette contro l'assicuratore. Configurare una condanna generica al risarcimento del danno in difetto di un danno patrimoniale concreto o di spese documentate per l'istruttoria antifrode equivale a violare la correlazione causale tra fatto illecito e nocumento risarcibile ai sensi dell'**art. 185 c.p.**

| Profilo di Analisi | Orientamento Tradizionale | Approdo Nomofilattico |
|---|---|---|
| **Presupposto Probatorio** | Potenzialità astratta Sufficienza della mera potenzialità lesiva della condotta illecita senza indagine sul pregiudizio concreto. | Prova sommaria dell'an Necessità di dimostrare l'esistenza storica dell'an debeatur per il danneggiato indiretto nel reato tentato. |
| **Qualifica della Parte Civile** | Assimilazione tra persona offesa titolare del bene giuridico e terzo danneggiato civilistico. | Netta differenziazione: presunzione dell'evento dannoso solo per l'offeso, prova rigorosa per il garante in manleva. |
| **Oggetto del Rinvio Civile** | Rimessione cumulativa dell'accertamento sull'esistenza del danno e sulla sua quantificazione economica. | Riserva esclusiva al giudice civile della sola determinazione quantitativa del quantum debeatur. |

L'annullamento della sentenza di merito disposto dalla Suprema Corte sanziona proprio il totale silenzio motivazionale sul punto: il giudice penale che emette condanna generica non può limitarsi a ritenere integrati gli estremi della condotta ingannatoria, ma deve identificare le ragioni giuridiche e fattuali che attestano il sorgere di un **pregiudizio economico attuale**. Diversamente, la pronuncia ex art. 539 c.p.p. si convertirebbe in una sanzione punitiva sprovvista di base risarcitoria, snaturando la funzione propria della tutela civile nel processo penale.

### 2.3 — Lo standard probatorio civilistico del più probabile che non

Un profilo dogmatico di primario rilievo attiene allo statuto probatorio che governa la decisione del giudice dell'impugnazione allorquando l'appello sia azionato in via esclusiva dalla parte civile contro una sentenza assolutoria. In tale evenienza, la mancata impugnazione del Pubblico Ministero determina il passaggio in giudicato del capo penale della decisione, precludendo per sempre l'affermazione di una responsabilità punitiva in capo all'imputato prosciolto.

Tale scissione processuale determina una mutazione genetica della regola di giudizio: il canone penalistico dell'**oltre ogni ragionevole dubbio** ex art. 533 c.p.p., funzionale a salvaguardare la presunzione di innocenza costituzionale, cede il passo al canone civilistico della **preponderanza dell'evidenza** o del **più probabile che non**. La Corte d'appello, nel rivalutare le prove orali e documentali ai soli fini civili, procede a una comparazione degli elementi probatori secondo la

regola della probabilità prevalente, potendo ritenere accertata la dinamica illecita sulla base di indici presuntivi e dichiarazioni contrastanti.

Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva legittimamente disatteso la ricostruzione dell'imputato valorizzando le dichiarazioni rese ai sanitari nell'immediatezza dei soccorsi, ritenute maggiormente attendibili rispetto alla versione strumentale addotta nella successiva richiesta risarcitoria. Tuttavia, l'applicazione dello standard del più probabile che non per acclarare il fatto illecito non esime il giudice dal verificare l'esistenza del danno: la flessibilità probatoria del rito civile opera sulla causalità materiale e giuridica, ma non autorizza la totale omissione della prova dell'**an del pregiudizio** lamentato dalla parte civile.

## 03. COORDINAMENTO CON IL GIUDICATO CIVILE E RICADUTE OPERATIVE

### 3.1 — L'efficacia vincolante del giudicato sull'an e sulla prescrizione

La portata sistematica della condanna generica emessa in sede penale assume un rilievo determinante nell'architettura dei rapporti tra giurisdizioni. Una volta divenuta irrevocabile, la statuizione sull'an debeatur esplica una formidabile **efficacia vincolante di giudicato esterno** nel successivo giudizio civile instaurato per la quantificazione economica del danno, precludendo al convenuto di rimettere in discussione l'esistenza del credito o il nesso eziologico. [4]

In virtù del principio di irretrattabilità degli accertamenti giurisdizionali, la decisione penale irrevocabile sull'an implica necessariamente l'avvenuto accertamento della mancanza di cause estintive del diritto azionato. Come confermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, il giudicato generico impedisce al giudice civile adito per il quantum di esaminare eventuali **eccezioni di prescrizione** che avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate e decise nel giudizio penale presupposto. Inoltre, il passaggio in giudicato della condanna generica determina la conversione dell'originario termine breve nella **prescrizione decennale** dell'actio iudicati ex **art. 2953 c.c.**

Proprio la forza espansiva e irreversibile del giudicato penale giustifica il rigore nomofilattico adottato nella sentenza n. 10570/2026. Consentire una condanna generica in difetto di prova sommaria dell'an significherebbe trasferire nel giudizio civile un titolo preclusivo insuperabile, impedendo al convenuto di contestare la carenza genetica del danno e costringendo il giudice civile a quantificare una deminutio patrimoniale mai storicamente verificatasi. L'annullamento con rinvio al **giudice civile d'appello** ex art. 622 c.p.p. risponde alla necessità di sanare tale vulnus motivazionale prima che si consolidi un vincolo preclusivo indebito.

### 3.2 — Guida difensiva per la parte civile e il responsabile civile

Sotto il profilo strettamente operativo, la pronuncia impone ai professionisti del foro un ripensamento delle linee strategiche tanto sul fronte dell'attore civile quanto su quello della difesa dell'imputato o del responsabile civile. L'**onere della prova** non può più essere affidato alla mera riproduzione dell'imputazione: il difensore che assiste una parte civile non persona offesa — segnatamente una compagnia assicuratrice o un ente garante — è tenuto ad allegare sin dalla costituzione nel processo penale le voci di pregiudizio emergenti.

In particolare, a differenza di quanto accade per la **persona offesa diretta**, la quale può giovarsi della presunzione del danno morale o della lesione del bene protetto, per il terzo garante la regola della mera potenzialità non trova applicazione. È indispensabile documentare gli esborsi vivi sostenuti per perizie tecniche stragiudiziali, spese di investigazione difensiva o oneri organizzativi interni specificamente causati dalla condotta fraudolenta. Al contrario, un'allegazione meramente assertiva espone l'impugnazione civile al rischio concreto di censura o di rigetto nel merito dell'istanza risarcitoria.

Sul versante difensivo dell'imputato e del responsabile civile, la pronuncia offre un solido presidio per eccepire tempestivamente la carenza di prova dell'an debeatur. Il difensore deve sollecitare il giudice penale ad esaminare criticamente la natura del reato, valorizzando come nelle ipotesi di **fattispecie tentata** l'assenza di depauperamento patrimoniale precluda automatismi sanzionatori. Attraverso un puntuale distinguishing applicativo tra danno potenziale e lesione accertata, la difesa può scongiurare la condanna generica ex art. 539 c.p.p., evitando che l'imputato debba subire in sede civile gli effetti vincolanti di un giudicato preclusivo e l'allungamento decennale dei termini prescrizionali.

## 04. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE NOMOFILATTICHE

La sentenza n. 10570/2026 segna un passaggio chiarificatore nell'evoluzione del diritto processuale penale, riaffermando la natura rigorosamente causale e risarcitoria dell'azione civile inserita nel procedimento repressivo. La funzione surrogatoria della parte civile non può trasformarsi in uno strumento di indebita duplicazione sanzionatoria: la **condanna generica al risarcimento del danno** postula indefettibilmente un nesso eziologico tangibile tra l'illecito penale e la deminutio patrimoniale o morale del danneggiato.

L'approdo di legittimità ha il pregio di armonizzare la disciplina processual-penalistica con i principi generali della responsabilità civile aquiliana ex art. 2043 c.c. Riconoscere la legittimazione ad agire in capo al terzo garante non equivale a decretarne automaticamente il diritto al ristoro: la sussistenza dell'**an debeatur** esige pur sempre una verifica sommaria che non lasci zone d'ombra sull'effettività della lesione, specialmente quando la fattispecie rimanga confinata nell'area del tentativo.

In definitiva, la Suprema Corte ripristina un corretto equilibrio tra economia processuale ed effettività del contraddittorio: il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello offre la sede fisiologica per accertare se l'azione fraudolenta abbia realmente arrecato un danno risarcibile. In difetto di tale prova, l'azione risarcitoria del terzo non potrà che essere respinta, preservando la coerenza sistematica dell'ordinamento ed evitando che una condanna penale priva di lesività si trasformi in una rendita di posizione processuale.

### FONTI UTILIZZATE

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Art. 539 c.p.p.**
— condanna generica al risarcimento dei danni e provvisionale

**Art. 538 c.p.p.**
— condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni

**Art. 573 c.p.p.**
— impugnazione per i soli interessi civili

**Art. 185 c.p.**
— restituzioni e risarcimento del danno derivante da reato

**Art. 56 c.p.**

— delitto tentato e atti idonei diretti in modo non equivoco

**Art. 2953 c.c.**

— effetti del giudicato di condanna sulle prescrizioni brevi

## GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, sentenza n. 10570 del 19 marzo 2026**

— Esito: annulla in parte la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Punto: la condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 539 c.p.p. in favore del terzo garante in caso di delitto tentato esige la prova sommaria dell'an debeatur e non può fondarsi sulla presunzione del danno.

2. **Cassazione Penale, sentenza n. 39734 del 27 settembre 2019**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: la condanna generica al risarcimento dei danni postula l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e del nesso causale con il pregiudizio lamentato dai congiunti.

3. **Cassazione Penale, sentenza n. 24981 del 5 giugno 2018**

— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: la pronuncia di condanna generica al risarcimento è meramente dichiarativa e fondata sulla potenziale capacità lesiva del fatto illecito, mentre la provvisionale ha natura anticipatoria e cautelare priva di giudicato.

4. **Cassazione Civile, ordinanza n. 16819 del 29 maggio 2026**

— Esito: dichiara improcedibile il ricorso. Punto: il giudicato formatosi sulla condanna generica pronunciata dal giudice penale preclude nel giudizio civile sul quantum l'eccezione di prescrizione e converte il termine prescrizionale in quello decennale ex art. 2953 c.c.

MG

**Redazione di Metodo Giuridico**

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.